



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 11/06/2020
Prot.n. 149362 del 11/06/2020
Clas. 02.01, fasc. 2020/25

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI URGENTI, TEMPORANEE ED ECCEZIONALI INERENTI IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO – AMPLIAMENTI O NUOVI DEHORS E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE VALEVOLI FINO AL 31.10. 2020 – (INTEGRAZIONE)

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33 “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19” con il quale, tra l'altro, si dispone, a decorrere dal 18 maggio 2020, la cessazione delle misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli [articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#);

- il DPCM del 17 maggio 2020, laddove si dispongono le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, richiamando i protocolli d'intesa sottoscritti a livello nazionale;

Visto:

- il DPRER n.82 del 17/05/2020 con il quale, tra l'altro, è messa in calendario la ripresa di attività a decorrere dal 18 maggio 2020 dei “*servizi di somministrazione alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n.2*” dal titolo “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna”;

- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'**art. 181 recante “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”**;

- la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;



Visto, altresì:

- il “Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto” approvato con deliberazione CC n. 28 del 12/5/2016 e modificato con successiva deliberazione CC n. 69 del 25/10/2018;

- il Regolamento comunale del sito UNESCO di Modena approvato con deliberazione CC n. 80 del 26/10/2017;

- il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (Art. 40 D.Lgs. 15/11/93 n. 507)” approvato con deliberazione CC n. 247 del 6/10/1994 e ss.mm.;

Viste le proprie precedenti ordinanze prot. 138018/2020 – 02.01 fasc. 7 in data 28/05/2020, e prot. 142389/2020 – 02.01 fasc. 7 in data 04/06/2020, di pari oggetto;

Visto, infine, l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Fermo il rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

Sentite le Organizzazioni imprenditoriali del commercio;

Dato atto che, a seguito di preventive manifestazioni d'interesse da parte di operatori commerciali, tramite attività d'ufficio e specifici sopralluoghi, si è verificata l'idoneità degli spazi pubblici in prossimità delle attività suddette;

Considerato che:

- ai Comuni fanno riferimento le funzioni di regolamentazione in materia di pubblici esercizi;
- nell'esercizio di tali funzioni risiede anche il fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, nonché la ripresa del commercio al dettaglio e dei servizi e pubblici esercizi al cittadino, sempre e comunque nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- in riferimento al citato “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” dove viene ribadito che “Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti, e della clientela (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale). **Al riguardo per le aree di somministrazione alla clientela sono da privilegiare gli spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus.** A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli” si ritiene, nel rispetto delle sopra ordinate disposizioni richiamate, di poter declinare alcune specifiche misure per lo svolgimento dell'attività in spazi all'aperto;



Preso atto che ai sensi del sopra richiamato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 i **destinatari di questo provvedimento sono le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287** ad esclusione delle attività di cui al punto c) per le quali non sia ancora stata disposta la riapertura;

Rilevato, altresì, che nella Regione Emilia Romagna vige la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto dunque di poter dar corso alle misure a sostegno della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 14/2003, con esclusione delle attività interne ad altri esercizi per i quali non è stata disposta la riapertura, nel pieno rispetto della normativa in materia di contrasto della diffusione dell'emergenza Covid-19, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

Ritenuto, infine, d'integrare le proprie precedenti ordinanze prot. 138018/2020 – 02.01 fasc. 7, in data 28/05/2020, e prot. 142389/2020 – 02.01 fasc. 7 in data 04/06/2020, di pari oggetto, inserendo le occupazioni di suolo dei pubblici esercizi verificate nella settimana in corso, **come da allegati alla presente ordinanza;**

DISPONE

1) A far data **dal giorno 01 maggio 2020**, fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, sia consentita l'occupazione di suolo pubblico in esonero alla Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dal 1° Maggio al 31 Ottobre ai soggetti di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n.287 come **identificati nella planimetria allegata (Allegato 1) ;**

2) Che le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate anche attraverso procedura semplificata, in deroga al in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in via telematica all'ufficio del Servizio Trasformazioni edilizie e Attività produttive SUAP al seguente indirizzo di posta certificata casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it con allegata la planimetria dell'area richiesta così come verificata e concordata con l'Ufficio Tecnico, congiuntamente al modulo di accettazione debitamente compilato, come allegato al presente atto **(Allegato 3).**

3) La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti d'interesse culturale o paesaggistico da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 181 del DL 19 maggio 2020, n. 34 consentita dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, riguardante strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'attività di cui all'art. 5 della Legge n. 287 del 1991 e non subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dovrà avvenire:

- per quanto non in contrasto con i sopra richiamati dispositivi normativi, nel rispetto del "Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto" approvato con deliberazione CC n. 28 del 12/5/2016 e modificato con successiva deliberazione CC n. 69 del 25/10/2018,



nonché, se ricompresi in tali ambiti, nel rispetto del Regolamento comunale del sito UNESCO di Modena, approvato con deliberazione CC n. 80 del 26/10/2017;

- per quanto riguarda la posa di pedane e/o dehors, se non già questi oggetto di precedenti autorizzazioni o rinnovo delle stesse, con il divieto di posa di tali elementi nei suoli ex novo individuati per la nuova occupazione o ampliamento della stessa, privilegiando pertanto per tali aree l'impiego di soli ombrelloni, tavolini e sedute, e con eventuali parti tessili in colore grigio chiaro o sabbia, come da Regolamento vigente;

- per quanto riguarda attrezzature diverse e/o aggiuntive dagli elementi di cui sopra, qualora si renda necessario il reperimento di arredi, ombrelloni e sedute con parti tessili, ne è consentito il colore avorio bianco chiaro;

- sono consentiti complementi di arredo ed elementi di illuminazione volti a facilitare le attività suddette nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle norme in materia di risparmio energetico ed inquinamento luminoso;

- sono altresì consentiti impianti di diffusione sonora, solo ed esclusivamente in conformità alle vigenti norme e nel rispetto delle specifiche ordinanze di contenimento del rumore in luoghi aperti.

4) Nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” allegato all’Ordinanza regionale 17 maggio 2020 approvata con Decreto n. 82/2020, dovranno essere sempre e comunque rispettate le misure e le cautele di seguito riportate:

- deve essere sempre assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

- è fatto divieto di assembramento;

- la delimitazione degli spazi è consentita con cordoni, cordelle, fioriere, attrezzature, elementi di arredo urbano, arredi e strutture amovibili previsti dal “Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e per il consumo sul posto” e dall’art. 181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;

- è assicurata un’adeguata gestione degli ingressi e delle uscite dai suddetti spazi;

- l’accesso all’area oggetto di occupazione di suolo pubblico è consentito solo a coloro che indossino la mascherina;

- è obbligatorio l’uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da un’igienizzazione frequente delle mani;

- deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione per le mani, sia nelle aree interne ed esterne proprie dell’esercizio, sia nei bagni a disposizione dei clienti;

- i tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;



- è favorita l'adozione di menù digitali e sistemi di pagamento digitale al tavolo;
- è garantita la corretta pulizia e disinfezione dei tavoli dopo l'utilizzo da parte dei clienti.

6) In caso d'incompatibilità con iniziative e manifestazioni promosse, organizzate o patrociniate dal Comune di Modena e per motivi di Ordine Pubblico, l'area di occupazione suolo pubblico dovrà essere sgomberata e resa libera.

7) La presente ordinanza è da intendersi immediatamente applicata per le occupazioni di suolo/dehors di cui all'allegata planimetria (**Allegato 1**) e previa accettazione con le modalità di cui al sub. 2) nonché per dehors e occupazioni di suolo pubblico come già autorizzati con precedenti atti, relativi a pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui al sub 1).

Si dà mandato agli uffici del Servizio Trasformazioni edilizie e Attività produttive SUAP/SUE di darne pronta comunicazione ai soggetti come sopra richiamati, alle Organizzazioni imprenditoriali del commercio e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

La presente ordinanza è emanata ad **integrazione delle precedenti prot. 138018/2020 – 02.01 fasc. 7 in data 28/05/2020, e prot. 142389/2020 – 02.01 fasc. 7 in data 04/06/2020**, di pari oggetto, essendo state effettuate ulteriori verifiche sulle **occupazioni di suolo pubblico**, in esonero alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) previste dal **Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 181 “Sostegno alle imprese di pubblico esercizio”**.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito art. 2 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

Il Sindaco

GIAN CARLO MUZZARELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- Allegato 1 Planimetria generale
- Allegato 2 Elenco pubblici esercizi verificati
- Allegato 3 Modulo di accettazione

Il Sindaco



(da compilare in caso di stampa)

La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti del Comune di Modena, registrato con prot. n. _____ del _____, sottoscritto digitalmente da _____ il _____, con certificato valido dal _____ al _____ (art. 23, c. 1, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Modena, li _____ L'incaricato _____
(nome) (cognome)

(firma dell'incaricato)